

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi 10 febbraio 2011

### LA NUOVA RISCOSSIONE E RATEAZIONE DEI DEBITI VERSO L'INPS

#### A) **RISCOSSIONE:**

**Dal 1 gennaio 2011** sono cambiate le norme sulla riscossione dei crediti vantati dall'INPS sia per contributi non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate dagli uffici o dagli organi di vigilanza (anche di altri Enti).

#### A.1) **Avviso di addebito da omissione contributiva:**

1. L'INPS continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento mediante **avviso bonario** fissando i termini per il pagamento (si badi, è una facoltà e non un obbligo per l'INPS);  
Ricevuto l'avviso bonario il contribuente può chiedere all'INPS la rateazione del debito, con le modalità che saranno illustrate al paragrafo successivo;
2. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento sull'avviso bonario, l'INPS provvede alla notifica al contribuente e alla consegna all'Agente della riscossione **dell'avviso di addebito che ha natura di titolo esecutivo;**
3. **In conseguenza di ciò sono aboliti la formazione e consegna dei Ruoli all'Agente della Riscossione e la cartella di pagamento per l'attivazione del recupero da parte dell'Agente della riscossione che quindi procederà al recupero sulla base del solo avviso di addebito;**
4. Ricevuto l'avviso di addebito al contribuente si aprono tre strade:
  - a) Chiedere la rateazione del debito.
  - b) Fare opposizione **entro 40 giorni dalla notifica**, al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l'avviso,
  - c) In assenza di opposizione o di richiesta di rateazione vengono concessi **60 giorni per il pagamento**, trascorsi i quali senza che sia avvenuto il pagamento l'Agente della riscossione avvierà le procedure di **esecuzione forzata**.

#### A.2) **Avviso di addebito da accertamento:**

viene emesso quando i crediti sono accertati a seguito di verifica ispettiva dell'Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d'ufficio notificato con lettera di diffida.

1. Al contribuente viene intimato con gli atti suddetti di pagare la contribuzione dovuta **entro 90 giorni** dalla notifica dell'accertamento o della lettera di diffida;
2. Sempre entro i 90 giorni è possibile proporre ricorso **amministrativo** avverso l'atto notificato che comporta la sospensione dell'azione di recupero fino alla decisione dell'organo amministrativo: se la decisione non viene emessa nei termini di legge (31 dicembre dell'anno successivo alla data della notifica dell'atto) l'INPS procederà alla formazione e notifica dell'avviso di addebito;
3. Se il ricorso viene accolto nei termini di cui sopra non vi sarà avviso di addebito in via definitiva;
4. Se il ricorso viene respinto e non avviene il pagamento del dovuto **entro 10 giorni** dalla notifica dell'esito del ricorso verrà notificato l'avviso di addebito al contribuente e la consegna all'Agente della riscossione: il mancato pagamento entro **60 giorni** dalla notifica dell'avviso di addebito produce le conseguenze viste sopra al punto 4 c);

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

5. Se il ricorso è accolto parzialmente l'INPS richiederà al contribuente la somma rideterminata che andrà versata entro **10 giorni** dalla notifica della lettera di diffida: se non avviene il pagamento entro tale termine verrà notificato l'avviso di addebito al contribuente e la consegna all'Agente della riscossione: il mancato pagamento entro **60 giorni** dalla notifica dell'avviso di addebito produce le conseguenze viste sopra al punto 4 c);
6. **In assenza di ricorso amministrativo**, se il debitore non provvede al pagamento nei 90 giorni dalla notifica dell'accertamento o della lettera di diffida verrà notificato l'avviso di addebito al contribuente e la consegna all'Agente della riscossione: il mancato pagamento entro **60 giorni** dalla notifica dell'avviso di addebito produce le conseguenze viste sopra al punto 4 c).

### B) **RATEAZIONE:**

La rateazione concessa dall'INPS può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa ossia quelli per i quali l'Istituto non abbia ancora proceduto alla formazione dell'avviso di addebito e alla consegna ad Equitalia: si tratta in buona sostanza dei seguenti crediti:

1. Crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'Istituto per i quali non risulta effettuato il versamento alle scadenze di legge;
2. Crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
3. Crediti risultanti da accertamenti ispettivi o d'ufficio;
4. Crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo.

Una volta **formato e consegnato** ad Equitalia l'avviso di addebito i crediti contenuti nell'avviso potranno essere chiesti in dilazione **solo e direttamente all'Agente della riscossione** competente in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

Sono state eliminate due condizioni richieste in precedenza per poter accedere alla rateazione:

- a) Non è più necessario versare per intero le ritenute per contributi effettuate ai dipendenti che pertanto restano incluse nel totale del debito; va chiarito che ciò non elimina la fattispecie penale derivante dal mancato versamento di tali ritenute e che anche in caso di accoglimento della rateazione la segnalazione al giudice viene comunque fatta e per evitarla è necessario comunque effettuare l'integrale versamento;
- b) Non è più necessario versare la rata provvisoria pari ad 1/12 del debito totale.

### Condizioni per la validità della rateazione:

innanzi tutto va sottolineato che la richiesta di rateazione **deve riguardare tutti i crediti i fase amministrativa accertati alla data di presentazione della domanda**; ottenuta la rateazione bisogna versare puntualmente tutte le rate previste dal piano d'ammortamento e al tempo stesso **versare mensilmente i contributi correnti**: il mancato versamento di due rate consecutive del piano d'ammortamento produce la decadenza dalla rateazione per cui il residuo debito va pagato in unica soluzione: allo stesso modo il mancato versamento dei contributi correnti produce la revoca della rateazione con l'aggravante che non è più possibile richiedere una nuova rateazione che comprenda i debiti correnti e quelli della precedente rateazione (come era possibile sinora), per cui l'INPS emetterà avviso di addebito con valore di titolo esecutivo che andrà pagato in unica soluzione.

**N.B. al momento della sottoscrizione del piano di ammortamento (che deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento) bisogna aver versato con F24 la prima rata: le rate successive vanno sempre versate mensilmente tramite F24 riportando la causale ed i codici già utilizzati per il versamento della prima rata.**

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

### **Rate concedibili:**

Per i debiti rateizzabili **in fase amministrativa** si possono chiedere 24 rate o fino ad un massimo di 36 o in casi di particolari eccezionalità (individuati con apposito decreto) la rateazione può arrivare a 60 rate.

Per i debiti già iscritti a ruolo secondo le vecchie norme o per quelli derivanti da avvisi di addebito inoltrati ad Equitalia la rateazione va richiesta a quest'ultima e sembra che in entrambi i casi (le circolari dell'INPS non specificano nulla in merito agli avvisi di addebito) la rateazione possa essere concessa fino ad un massimo di 72 rate.